



L'Istituto, si ritiene che si possa aderire alla richiesta dell' I. N. F. C. O. P. in considerazione anche delle difficoltà che l'Inte cedente incontrerebbe per ottenere lo sconto delle cedensime annualità presso altro Istituto finanziario.

Le condizioni da applicare all'operazione suppletiva dovrebbero essere quelle di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 1954 e cioè: tasso di sconto dell'8% oltre il consueto diritto di commissione dell'1,50% "sua tantum". Tuttavia poiché trattasi di completamento di operazione già deliberata al tasso del 4,50% e considerate le difficoltà di ordine amministrativo che sorgerebbero nell'applicare per la medesima operazione tassi di sconto diversi, si propone di mantenere anche per le operazioni suppletive in franda, le stesse condizioni che vengono applicate per le operazioni in via di esecuzione con lo stesso